

# Statuto dell'Associazione Internazionale Lateranense

(aggiornato al 6 giugno 2018)

## Art. 1

### DENOMINAZIONE

È costituita una associazione tra allievi ed ex allievi, docenti, personale addetto e sostenitori della Pontificia Università Lateranense e degli Istituti ad essa collegati, denominata “Associazione Internazionale Lateranense” con sede nello Stato della Città del Vaticano.

L'Associazione è iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche dello Stato della Città del Vaticano ed è soggetta alle norme di diritto privato di tale ordinamento giuridico.

Lo stemma dell'Associazione è allegato al presente Statuto.

## Art. 2

### FINI SOCIALI

L'Associazione non persegue fini di lucro, e ha per scopo:

a) diffondere nel mondo e rafforzare lo spirito e i valori propri della Pontificia Università Lateranense; mantenere viva la colleganza tra i Soci e il senso di appartenenza all'Università e alle Istituzioni, di cui all'art.1; favorire la costante crescita dei soci nei valori religiosi, spirituali e morali nonché nella fedeltà alla Santa Sede;

b) organizzare ricerche, studi, convegni e manifestazioni curati dalla Pontificia Università Lateranense, allo scopo di svolgere un utile servizio alla Santa Sede, alle comunità nazionali di appartenenza dei Soci e alla comunità accademica internazionale; favorire gli scambi culturali e la collaborazione nella ricerca scientifica tra la Pontificia Università Lateranense e altri Istituti accademici;

c) curare e conservare le tradizioni storiche dell'Università Lateranense;

d) collaborare alle iniziative accademiche e alla vita dell'Università Lateranense, programmare e curare la realizzazione di attività culturali nell'ambito delle scienze teologiche, morali, filosofiche, sociali, storiche, economiche e giuridiche e di altre eventuali discipline di interesse dell'Università;

e) sostenere e dare aiuto economico alle attività e iniziative intraprese dagli organi di governo della Pontificia Università Lateranense, o dalle Istituzioni, di cui all'art.1, anche mediante la sovvenzione di cattedre, di corsi seminariali, di programmi di ricerca e di perfezionamento di giovani docenti e ricercatori o laureandi, di borse di studio o premi o altri incentivi a favore di studenti provenienti da aree in via di sviluppo, di attrezzature scientifiche e di materiale di supporto all'attività didattica e di ricerca;

f) compiere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento delle sue finalità.

L'associazione potrà inoltre partecipare, con delibera a maggioranza dei  $\frac{3}{4}$  dell'Assemblea generale dei Soci, ad altre associazioni ed enti con scopo analogo ovunque operanti.

### Art. 3

#### DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. L'Associazione potrà essere sciolta dall'Assemblea generale con delibera approvata dai tre quarti dei Soci e ratificata dal Rettore della Pontificia Università Lateranense.

### Art. 4

#### SEZIONI NAZIONALI

Per consentire una migliore realizzazione delle finalità statutarie e assicurare una più significativa e operante presenza dell'Associazione in ambito locale, possono essere costituite Sezioni nazionali con decreto del Rettore della Pontificia Università Lateranense, sentito il parere del Consiglio di Presidenza dell'Associazione.

La struttura organizzativa delle singole Sezioni nazionali e i loro rapporti istituzionali con l'Associazione Lateranense sono disciplinati dal regolamento allegato al decreto rettorale di costituzione.

### Art. 5

#### SOCI

Possono essere soci ordinari:

- gli allievi e gli ex-allievi della Pontificia Università Lateranense e degli istituti ad essa collegati. Intendendosi per tali: coloro che vi abbiano conseguito almeno un grado accademico; coloro che risultino iscritti in posizione amministrativa regolare; coloro che abbiano frequentato almeno un corso di alta formazione presso la Pontificia Università Lateranense;
- i docenti ed ex docenti che vi abbiano insegnato almeno per un anno accademico o abbiano tenuto un corso seminariale in qualità di professore invitato presso tali Istituzioni;
- il personale addetto, sia in servizio che in quiescenza presso le medesime istituzioni;

Sono Soci straordinari le persone, fisiche o giuridiche, ecclesiastiche o civili, che, in virtù della dedizione dimostrata alla PUL o agli Istituti ad essa collegati, o per la loro collaborazione alle sue finalità istituzionali, vengano nominati dal Consiglio di Presidenza.

Sono Soci benemeriti quei sostenitori amici della PUL che, senza la normale quota di partecipazione, contribuiscono finanziariamente allo sviluppo e alle finalità della PUL. Essi vengono nominati dal Rettore Magnifico dopo aver espresso la loro volontà di entrare a far parte dell'AILat.

Le domande di ammissione, redatte per iscritto, devono essere rivolte al Consiglio di Presidenza. Sono soci fondatori tutti coloro la cui domanda di ammissione, fatta negli anni 1996-1997, sia stata accolta.

### Art. 6

#### DIRITTI E DOVERI

I Soci, in regola con gli adempimenti sociali, hanno diritto di partecipazione alla vita dell'Associazione e di voto nelle Assemblee. Debbono rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento, nonché le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

La qualità di Socio si perde per dimissioni volontarie o per provvedimento motivato del Consiglio di Presidenza, assunto dalla maggioranza dei membri, nel caso in cui il Socio non adempia i propri obblighi o ponga in essere comportamenti in contrasto con gli Statuti, con i principi informativi e con le finalità dell'Associazione.

## Art. 7

### PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili, a qualsivoglia titolo acquisiti.

Le entrate dell'Associazione possono essere costituite:

- dai frutti del patrimonio;
- dalle quote sociali annue, secondo le determinazioni del Consiglio di Presidenza; da donativi, lasciti o altre attribuzioni a titolo particolare o universale;
- da sovvenzioni e contributi finanziari dei Soci, delle sezioni nazionali, di persone fisiche, enti pubblici e privati, associazioni.

## Art. 8

### ORGANI E FUNZIONAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio di Presidenza;
- il Presidente;
- il Consigliere Delegato;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- il Comitato Esecutivo.

Agli organi dell'Associazione non competono emolumenti.

## Art. 9

### ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, possibilmente entro il mese di giugno, con una comunicazione inviata almeno 20 giorni prima della data prevista.

Inoltre essa può essere convocata su richiesta del Rettore della Pontificia Università Lateranense o del Consiglio di Presidenza.

L'Assemblea ordinaria provvede:

- ad approvare il Bilancio consuntivo e preventivo;
- ad eleggere 5 membri del Consiglio di Presidenza;
- a proporre le iniziative volte a realizzare gli scopi statutari;
- a deliberare su ogni questione non riservata all'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti, di persona o per delega. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Nelle assemblee sono ammesse deleghe esclusivamente tra Soci. Ciascun Socio non potrà rappresentare più di tre Soci.

Le assemblee sono convocate e presiedute dal Presidente dell'Associazione, cui spetta anche fissare l'ordine del giorno. In caso di sua assenza, sono presiedute dal Consigliere Delegato.

La comunicazione può avvenire: mediante pubblicazione su *Vita Lateranense* e/o *Vox Populi Lateranensis*, condivisione attraverso i social network dell'Associazione, il sito istituzionale e l'affissione all'albo.

## Art. 10

### ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione ogniqualvolta lo ritenga opportuno, o quando lo richiedano per iscritto almeno un terzo dei Soci, o il Consiglio di Presidenza.

Le assemblee sono convocate e presiedute dal Presidente dell'Associazione, cui spetta anche fissare l'ordine del giorno. In caso di sua assenza, sono presiedute dal Consigliere Delegato.

Deve, inoltre, essere convocata per deliberare in ordine ai seguenti argomenti:

- proposta di modifiche dello Statuto;
- proposta di scioglimento dell'Associazione.

In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti; è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti di persona o per delega.

Nelle assemblee sono ammesse deleghe esclusivamente tra i Soci, e ciascun socio non potrà rappresentare più di tre soci.

## Art. 11

### MODIFICHE DELLO STATUTO

Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dalla maggioranza dei Soci aventi diritto al voto.

Lo scioglimento dell'Associazione Internazionale Lateranense deve essere approvata da almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto.

## Art. 12

### CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il Consiglio di Presidenza si compone di cinque membri eletti dall'Assemblea generale dei Soci e di due membri nominati dal Rettore della Pontificia Università Lateranense.

I componenti del Consiglio di Presidenza durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta, il Presidente, il Consigliere Delegato e il Tesoriere.

La carica sociale del Tesoriere può essere demandata dal Consiglio di Presidenza, previa delibera all'unanimità, a un professionista o a uno dei dipartimenti che gestiscono la contabilità all'interno della Pontificia Università Lateranense.

L'elezione o la delega deve essere ratificata dal Rettore della Pontificia Università Lateranense.

## Art. 13

### FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il Consiglio di Presidenza:

- delibera le iniziative atte a realizzare gli scopi statutari, anche sulla base delle indicazioni dell'Assemblea generale dei Soci;

- compie gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e tutte le azioni utili per il perseguimento degli scopi statutari e per il buon andamento dell'Associazione;
- predisporre, su proposta del Tesoriere, il bilancio di esercizio e quello di previsione;
- cura i rapporti con gli organi di governo della Pontificia Università Lateranense per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'Associazione.
- cura i rapporti con le sezioni nazionali, di cui all'art. 4, per le quali funge da organo di coordinamento;
- Vigila sull'andamento dell'Associazione sotto il profilo formale e sostanziale.
- Esercita la funzione di controllo sulla gestione della contabilità e del patrimonio dell'Associazione.

#### Art. 14

##### CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il Consiglio di Presidenza si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne facciano richiesta almeno tre componenti o il Rettore della Pontificia Università Lateranense e comunque non meno di una volta all'anno.

La convocazione avviene con preavviso di almeno sette giorni, e deve indicare l'ordine del giorno, l'ora e la sede della riunione. In casi di urgenza è ammessa la convocazione, in tempo adeguato, a mezzo fax, email o altro mezzo di comunicazione idoneo.

#### Art. 15

##### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Le riunioni del Consiglio di Presidenza sono valide se vi intervengono di persona almeno tre membri.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei votanti, tenuto conto delle deleghe. In caso di parità, il voto del Presidente determina la maggioranza.

#### Art. 16

##### IL PRESIDENTE

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Presidenza, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni, adempie a tutte le funzioni previste dallo Statuto.

A lui spetta di convocare e presiedere le assemblee dei Soci.

#### Art. 17

##### IL CONSIGLIERE DELEGATO

Il Consigliere Delegato è il legale rappresentante dell'Associazione, nei confronti dei terzi e in giudizio, e ha potere di firma.

Il Consigliere Delegato sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso.

Il Consigliere Delegato e il Segretario curano la puntuale e tempestiva esecuzione delle delibere dell'Assemblea generale – ordinaria e straordinaria - e del Consiglio di Presidenza, ed esercitano ogni funzione che gli venga demandata da detti organi per il conseguimento degli scopi sociali.

## Art. 18

### IL TESORIERE

Il Tesoriere amministra il patrimonio sociale secondo le delibere dell'Assemblea e le direttive del Consiglio di Presidenza.

Cura la tenuta della contabilità sociale, dei libri e delle scritture contabili. Elabora annualmente il progetto di bilancio di esercizio e quello di previsione, proponendoli al Consiglio di Presidenza con una relazione illustrativa.

Il Tesoriere è nominato per tre anni. Può essere nominato per una seconda volta di seguito, ma non immediatamente per una terza.

Il Consiglio di Presidenza è chiamato a verificare la legittimità e la regolarità delle gestioni economico-contabili del Tesoriere, nel rispetto dei parametri di trasparenza, rendicontazione, efficienza ed efficacia della gestione.

## Art. 19

### DESTINAZIONE DEI BENI

I beni mobili sono destinati allo svolgimento delle attività sociali. Gli avanzi di bilancio sono trattenuti per esigenze di ordinaria e straordinaria amministrazione.

I beni immobili introitati o i lasciti saranno destinati alla Fondazione *Civitas Lateranensis* alla quale saranno versati entro e non oltre 30 giorni dall'approvazione del bilancio.

Il Consiglio di Presidenza può costituire un fondo di riserva per affrontare le spese di gestione dell'anno corrente.

## Art. 20

### IL SEGRETARIO

Il Segretario dell'Associazione è nominato dal Rettore, sentito il Consiglio di Presidenza, e funge da organo esecutivo del Consiglio di Presidenza.

È suo compito curare i rapporti fra l'Associazione e gli organi di governo della Pontificia Università Lateranense e delle Istituzioni ad essa collegate per assicurare la realizzazione delle iniziative e delle finalità statutarie dell'Associazione stessa.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Presidenza e alle Assemblee dell'Associazione, curando la verbalizzazione e la custodia della documentazione riguardante l'attività di detti organi.

Il Segretario decade dal suo incarico per rinuncia, per revoca da parte del Rettore Magnifico, per voto di sfiducia a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di Presidenza, sentito il parere del Rettore Magnifico, e, comunque, allo scadere naturale del suo mandato.

Al fine di assicurare una continuità gestionale ed organizzativa, il segretario è nominato per tre anni. Può essere nominato per una seconda volta di seguito, ma non immediatamente per una terza volta.

Il Segretario nel suo ruolo esecutivo ed operativo è coadiuvato da uno Staff, denominato "Staff del Segretario" - suddiviso in aree - sotto la propria direzione.

I membri dello Staff sono di nomina fiduciaria del Segretario, sentito il Rettore Magnifico, e sono compresi in un numero massimo di dodici. La composizione dello Staff è tale da assicurare l'equilibrata presenza dei due sessi e comunque tale che il numero dei membri appartenenti allo stesso sesso non sia superiore a due terzi.

Il Segretario può sostituire i membri del suo Staff, previo assenso del Rettore.

I membri dello Staff del segretario durano in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Segretario. In caso di decadenza o dimissioni di quest'ultimo, lo Staff viene sciolto.

Il Segretario fissa le riunioni con il suo Staff ogniqualvolta lo ritenga opportuno e, comunque non meno di quattro volte l'anno. Il Segretario può richiedere la presenza del Tesoriere.

## Art. 21

### COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è composto da sei membri nominati dal Consiglio di Presidenza su proposta del Rettore della Pontificia Università Lateranense.

Il Comitato è formato da:

- a) il Pro Rettore della PUL, Presidente del Comitato;
- b) il Segretario Generale della PUL;
- c) il Segretario dell'AILat;
- d) altri tre membri nominati dal Rettore Magnifico.

I componenti restano in carica per tre anni, con possibilità di essere rinominati per un ulteriore triennio. Il Comitato, creato per formulare e portare avanti le iniziative mirate alla promozione dell'AILat a livello operativo e propositivo, si riunisce almeno trimestralmente e sottopone al Rettore Magnifico gli spunti che egli a sua volta, se accettati, presenta al Consiglio di Presidenza per la delibera finale.

## Art. 22

### UFFICIO STORICO

È costituito un Ufficio storico, la cui finalità è di documentare la vita dell'organizzazione, la vita accademica e le vicende della Pontificia Università Lateranense fin dalla sua istituzione, e di redigere la biografia dei suoi Soci illustri.

È cura dell'Ufficio storico conservare e aggiornare l'archivio dei Soci.

Il responsabile dell'ufficio storico è il Segretario, il quale può delegare questa funzione a uno o più componenti del suo staff.

## Art. 23

### ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e ha termine il 31 dicembre di ciascun anno.

## Art. 24

### SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento per qualsiasi motivo, il fondo comune e il patrimonio dell'Associazione sono devoluti alla Fondazione *Civitas Lateranensis*.

## Art. 25

### DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni vigenti in materia nello Stato della Città del Vaticano.

# Allegato

(Stemma dell'Associazione Internazionale Lateranense)

